

REGOLAMENTO (CE) N. 1513/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	49,3
	060	80,2
	066	41,7
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,0
	999	63,9
0707 00 25	052	50,1
	053	166,9
	060	39,2
	066	53,8
	068	60,4
	204	49,1
	624	207,3
	999	89,5
0709 90 77	052	55,4
	204	77,5
	624	196,3
	999	109,7
0805 30 30	388	67,3
	528	50,4
	600	54,7
	624	78,0
	999	62,6
0809 10 30	052	133,4
	064	133,6
	999	133,5
0809 20 41, 0809 20 49	052	188,2
	064	150,1
	068	228,7
	400	225,8
	624	282,4
	676	166,2
	999	206,9
0809 30 31, 0809 30 39	220	121,8
	624	106,8
	999	114,3
0809 40 20	624	262,7
	999	262,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».